



**Regione  
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE  
DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITA' COMMISSARIALI  
ASSETTO IDROGEOLOGICO, RETICOLI E DEMANIO IDRICO

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

[territorio\\_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it)

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  
BERGAMO

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  
BRESCIA

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COMO

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  
CREMONA

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  
MANTOVA

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  
MILANO

AI COMUNI DELLA PROVINCIA MONZA E  
DELLA BRIANZA

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  
SONDRIO

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  
VARESE

A TUTTE LE PROVINCE DELLA  
LOMBARDIA

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

e, p.c.

Autorita' di Bacino del Fiume Po  
VIA GARIBALDI 75

43121 PARMA (PR)

Email: [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

**Referente per l'istruttoria della pratica: MARINA SANTA CREDALI**    Tel. 02/6765.4026

**Oggetto : Comunicazione relativa all'adozione del Progetto di variante alle Norme di attuazione del PAI (articoli 1 e 18) e alle ricadute sulle procedure applicate in Regione Lombardia per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e PGRA e per l'approvazione delle proposte di modifica ai medesimi strumenti.**

La conversione in legge del decreto Semplificazione n.76/2020 ha apportato modifiche sostanziali alle procedure per l'adozione dei progetti di piani stralcio, modificando l'art.68 del D. Lgs 152/2006 con l'introduzione dei commi 4bis e 4ter di seguito riportati:

- *“4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.*
- *4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”.*

L'interpretazione di tale modifica ha comportato ampia discussione tra i principali soggetti interessati, ovvero le Regioni (anello di congiunzione tra i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Milano e gli Enti sovraordinati), l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdB) e il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in forza delle ricadute che tale norma avrebbe avuto sul territorio in campo pianificatorio.

L'esito della discussione è stato definitivamente chiarito nella Conferenza Operativa dell'AdB del 16 dicembre 2021, in cui è stata presentata, da parte di AdB stessa, la bozza di modifica alle Norme di Attuazione (NdA) del PAI, art.1, c.10, e art.18 che è stata condivisa con le Regioni e il MITE.

Successivamente, in data 20 dicembre 2021, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'AdB, con deliberazione n. 6 ha adottato il Progetto di Variante alle norme del PAI e ha affidato la delega al Segretario Generale per l'adozione di un Regolamento recante la disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po.

**Referente per l'istruttoria della pratica: MARINA SANTA CREDALI    Tel. 02/6765.4026**

Tale [Deliberazione](#), comprensiva del Progetto di Variante, è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po il 28 dicembre 2021 ed è disponibile al pubblico per 90 giorni; pertanto, entro il 28 marzo 2022 sarà possibile presentare eventuali osservazioni.

All'art. 2 della Deliberazione 6/2021 (che viene anche allegata alla presente comunicazione) è descritta la procedura che seguirà il Progetto di variante, fino alla sua definitiva approvazione.

L'art. 3 della medesima Deliberazione contiene le Disposizioni transitorie alle quali occorre attenersi nelle more della definitiva approvazione della variante. Tali disposizioni, diversamente dalle procedure in vigore in Regione Lombardia per le proposte di aggiornamento al PAI, come dettagliate nelle disposizioni regionali attuative del PAI in campo urbanistico approvate con d.g.r. 2616/2011, attuative dell'art. 57 della l.r. 12/2005 e dell'art. 18 delle Nda del PAI, richiamate anche nella d.g.r. 6738/2017 attuativa del PGRA in campo urbanistico, prevedono che:

- i Comuni trasmettano alla Regione, oltre alle proposte di aggiornamento e modifica degli elaborati del PAI predisposte nell'ambito della formazione e adozione dei rispettivi strumenti urbanistici e alla dichiarazione circa la congruità delle previsioni urbanistiche della variante con lo stato del dissesto presente e potenziale del proprio territorio (rappresentata dall'Asseverazione di cui all'allegato 6 alla d.g.r. 6738/2017), idonea documentazione comprovante lo svolgimento e le risultanze della fase di partecipazione in ordine alle proposte di aggiornamento e modifica stesse (art. 3, comma 1 della Deliberazione 6/2021);
- la Regione trasmetta all'Autorità di bacino le proposte formulate dai Comuni, complete della documentazione di cui al punto precedente, corredandole con una relazione tecnico-istruttoria contenente una valutazione circa le proposte stesse (art. 3, comma 2 della Deliberazione 6/2021);
- la Regione esprima formalmente parere sulle proposte di modifica, con valenza di Intesa ai sensi dell'art. 68 comma 4bis del D. Lgs. 152/2006; la Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino esprima a sua volta il proprio parere sulle medesime proposte (art. 3, comma 3 della Deliberazione 6/2021);
- il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, in conformità all'art. 68, comma 4bis del D. Lgs. 152/2006, sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione, dell'intesa regionale e del parere favorevole della Conferenza Operativa, approvi con proprio decreto le proposte di modifica (art. 3, comma 4 del D. Lgs. 152/2006);
- l'Autorità di Bacino pubblichi il decreto del Segretario Generale sul proprio sito istituzionale e ne dia notizia tramite apposito avviso pubblicato sul BURL; la Regione provveda a comunicare l'avvenuta approvazione delle proposte al modifica al PAI al Comune interessato (art. 3, comma 5 della Deliberazione 6/2021);
- le modifiche entrino in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Segretario Generale sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino medesima (art. 3, comma 5 della Deliberazione 6/2021) -e non dalla data di approvazione ed entrata in vigore della variante urbanistica di recepimento nel PGT-.

L'art. 4 della Deliberazione si riferisce al Regolamento finalizzato a disciplinare in modo puntuale e uniforme le procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici del PAI e del PGRA. L'art. 5 è finalizzato a coordinare le procedure di aggiornamento dei PAI relativi agli ulteriori bacini idrografici (nel caso della Lombardia è incluso il bacino del Fissero – Tartaro – Canalbianco) che fanno parte del distretto idrografico del Fiume Po. L'art. 6 esplicita che le

**Referente per l'istruttoria della pratica: MARINA SANTA CREDALI** Tel. 02/6765.4026

disposizioni transitorie di cui all'art. 3 restano in vigore fino all'approvazione definitiva della variante.

Considerato quanto sopra si invitano i Comuni, Province e Città Metropolitana di Milano:

- a valutare attentamente i contenuti del Progetto di variante e a formulare proprie osservazioni, **entro e non oltre il 28 marzo 2022**, esclusivamente via PEC agli indirizzi:
  - [territorio\\_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it)
  - [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)
- a tener conto delle disposizioni transitorie di cui sopra nelle procedure di variante adottate successivamente al 17 luglio 2020, così come disposto all'art. 3, comma 1 della Deliberazione 6/2021.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

IMMACOLATA TOLONE

Allegati:

File Deliberazione 6\_2021\_ADBPO.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: MARINA SANTA CREDALI Tel. 02/6765.4026